



Per i prossimi 15 mesi alcuni termini di etichettatura dell'UE saranno ancora consentiti sul mercato britannico fino al 31 dicembre 2023.



La scadenza del 1 ottobre 2022 e' pertanto rimossa.

**NEWSLETTER
SETTEMBRE
N.RO 41**

**IL SITO GOV.UK E' IN PROCINTO DI PUBBLICARE
L'AGGIORNAMENTO.**

SEGUIRA' COMUNICAZIONE CON LINK UFFICIALE

Il governo britannico ha prorogato l'entrata in vigore delle modifiche alle regole di etichettatura degli alimenti, rinviando al 1° gennaio 2024 quanto avrebbe dovuto essere applicato a partire dal 1° ottobre 2022.

Di conseguenza, i termini di etichettatura e gli indirizzi dell'Unione Europea (dell'importatore o dell'operatore del settore alimentare) continueranno ad essere sul mercato britannico per altri 15 mesi.

Vediamoli nel dettaglio

a. FBO del settore alimentare

Le norme vigenti prevedono l'obbligo di inserire il nome e

l'indirizzo dell'azienda sull'imballaggio o sull'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati.

Tale etichetta deve riportare:

- il nome dell'azienda sotto il cui nome l'alimento è commercializzato oppure
- l'indirizzo dell'azienda che ha importato l'alimento.

Per gli indirizzi degli operatori del settore alimentare (OSA):

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE, GB o NI per l'OSA su alimenti preconfezionati o caseine immessi sul mercato britannico fino al 31 dicembre 2023;
- a partire dal 1° gennaio 2024, gli alimenti preconfezionati o le caseine venduti in GB (comprese le caseine vendute in transazioni business-to-business) devono includere un indirizzo del Regno Unito per l'OSA (FBO);
- se l'OSA (FBO) non si trova nel Regno Unito, è necessario includere l'indirizzo dell'importatore con sede nel Regno Unito.

b. Alimenti surgelati

Per i prodotti alimentari surgelati immessi sul mercato britannico:

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, l'imballaggio, il contenitore o

l'etichetta dei prodotti alimentari surgelati venduti in GB devono includere il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nel Regno Unito che immette sul mercato tale prodotto alimentare.

c. Caseine e caseinati

Per le caseine e caseinati immessi sul mercato britannico:

- è possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, l'imballaggio, il contenitore o l'etichetta delle caseine e dei caseinati venduti in GB devono riportare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore o dell'imballatore o di un venditore stabilito nel Regno Unito.

e. Etichettatura delle carni bovine

Per le carni bovine immesse sul mercato britannico:

- è possibile (se del caso) continuare a fare riferimento a "UE" o "non UE" quando l'etichetta non elenca i paesi di origine fino al 31 dicembre;
- dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare "UK" o "non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine.

f. Etichettatura delle carni macinate (capre, pecore, suini e pollame)

Per le carni macinate immesse sul mercato britannico:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare "UK" o "non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine.

g. Etichettatura delle miscele di miele

Per le miscele di miele immesse sul mercato in Inghilterra e Galles:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine fino al 31 dicembre 2023.
- a partire dal 1° gennaio 2024, sarà necessario utilizzare la dicitura "miscela di mieli provenienti da più Paesi" (o una dicitura simile) se si sceglie di non utilizzare la dicitura "miscela di mieli provenienti da più Paesi".

Per le miscele di miele vendute in Scozia sarà possibile fare riferimento ai blocchi commerciali, compresi quelli dell'UE e quelli non UE e soprattutto sarà possibile continuare a farlo anche dopo il 31 dicembre 2023.

h. Etichettatura dell'olio d'oliva

Per le miscele di olio d'oliva immesse sul mercato britannico:

- è possibile fare riferimento a "UE" e "non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile utilizzare il termine "non UE" per le miscele di oli d'oliva vendute in Gran Bretagna.

Se l'olio extravergine o vergine di oliva è un blend di oli provenienti da diversi Paesi, l'etichetta deve contenere una delle seguenti indicazioni:

- un elenco di ciascun Paese di origine;
- la dicitura "miscela di oli di oliva provenienti da più Paesi" o una dicitura simile;
- il nome del blocco commerciale a cui si applica un accordo commerciale regionale, per esempio "miscela di oli di oliva di origine dell'Unione Europea".

i. Etichettatura di frutta e verdura

Per i mix di frutta e verdura venduti in GB:

- è possibile continuare a fare riferimento a "UE" e

"non UE" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi d'origine fino al 31 dicembre 2023.

- a partire dal 1° gennaio 2024, dovrete usare "non-UK" o "UK e non-UK" quando l'etichetta non elenca i singoli Paesi di origine.

Se si è parte dell'Approved Trader Scheme, è necessario rimuovere l'emblema dell'UE dalle etichette alimentari britanniche e utilizzare l'etichetta sostitutiva del Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021.

j. Etichettatura delle uova

Per le uova vendute in GB:

- in Gran Bretagna è possibile continuare a contrassegnare le uova non conformi alle normative nazionali sul commercio delle uova come "non-standard CE" o "non-standard UK" fino al 31 dicembre 2023;
- dal 1° gennaio 2024, dovrete contrassegnare queste uova come "non-UK standard".

k. Etichettatura del vino

Il vino importato e commercializzato in Gran Bretagna deve essere etichettato con l'indirizzo di un importatore o di un imbottigliatore con sede nel Regno Unito, o di entrambi.

- è possibile continuare a utilizzare i dati di un

importatore o imbottigliatore dell'UE fino al 31 dicembre 2023.

1. Marchi di identificazione

Per aiutare ulteriormente le aziende alimentari del Regno Unito, l'uso dei marchi di identificazione "UK/EC" (richiesti sui prodotti di origine animale) continuerà fino al 31 dicembre 2023.

Questo vale per i prodotti di origine animale (POAO) immessi sul mercato in Gran Bretagna. Non si applica ai POAO prodotti nel Regno Unito per essere immessi sul mercato dell'UE, dell'Irlanda del Nord o di paesi terzi.

Ciò consentirebbe agli OSA di continuare ad esaurire le scorte esistenti di etichette, involucri e imballaggi che riportano il marchio di identificazione "UK/EC" di proprietà dell'operatore del settore alimentare alla fine del periodo di transizione.

La disposizione ha avuto inizio il 1° gennaio 2021 ed è disponibile solo per le imprese alimentari fino al 31 dicembre 2023.

Questo ritardo non è inteso a consentire alle imprese di ricostituire le scorte di etichette, involucri e imballaggi che recano il marchio di identificazione "UK/CE" dopo la fine del periodo di transizione. Le imprese sono state incoraggiate ad adottare i nuovi marchi il prima possibile dopo la fine del periodo di transizione.

La guida FSA e FSS relativa ai marchi di identificazione

sarà aggiornata per riflettere questa estensione.

HELP DESK BREXIT

- brexit@ice.it
- www.ice.it
- www.export.gov.it
- www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](#) 

[@ITALondon_](#) 

[@italondon_](#) 

[Italian Trade Agency](#) 